

ASSOCIAZIONE “WEB SOLUTION”

STATUTO

Art. 1 Costituzione e sede

- 1) E' costituita l'associazione, denominata “Web Solution”, con sede in Civita D'Antino (AQ), Piazza San Lidano, snc.
- 2) Con deliberazione dell'assemblea possono essere istituiti e soppressi sedi operative o secondarie ed uffici in Italia.

Art. 2 Durata

- 1) L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopi

- 1) L'associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e favorire il processo di sviluppo socio-economico, turistico e culturale del territorio, attraverso la realizzazione di idonee iniziative occupazionali e di servizi promozionali e di assistenza in favore delle popolazioni, di enti, di organismi e soggetti pubblici e privati.
- 2) In particolare, l'associazione si propone di:
 - a) valorizzare le attuali e potenziali risorse economiche, turistiche, ambientali, storiche, culturali, artistiche, archeologiche;
 - b) promuovere e svolgere, direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, attività e servizi di assistenza, di formazione, di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica, ivi compresi: settore informatico e soluzioni web, in favore e per conto dei propri associati e di soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta; promuovere, altresì, l'accesso e partecipare a finanziamenti regionali, nazionali, europei e di enti locali;
 - c) organizzare incontri, seminari, convegni, mostre e quant'altro utile agli scopi sociali;
 - d) collaborare ad iniziative editoriali, con predisposizione, sotto qualsiasi forma, di opuscoli, periodici, riviste, ecc.,
 - e) promuovere e svolgere attività sociali, culturali, assistenziali e ricreative in favore e per conto dei propri associati e di terzi;
 - f) gestire, in favore e per conto dei propri associati, nonché di amministrazioni pubbliche, enti locali e soggetti privati, servizi informatici, reti civiche, siti web, hardware e software, biblioteche, musei, strutture pubbliche e private, aree verdi, giardini, parchi, aree attrezzate;
 - g) diffondere prodotti tipici dell'economia locale attraverso idonee iniziative promozionali, in grado di evidenziarne la qualità e tipicità di origine;
 - h) svolgere qualsiasi altra attività e servizio, comunque utili al conseguimento delle finalità statutarie.
- 3) Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, assumere direttamente ed indirettamente partecipazioni in società, imprese ed enti pubblici. Può compiere ogni altra attività, comunque connessa con gli scopi sociali.

Art. 4 Soci

- 1) I soci si distinguono in tre categorie:
 - soci fondatori
 - soci ordinari
 - soci onorari.
- 2) Sono soci fondatori quelli menzionati nell'atto costitutivo.
- 3) Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'associazione, su richiesta, successivamente alla costituzione. Essi sono tenuti a versare la quota associativa fissata ogni anno dal consiglio direttivo.
- 4) L'assemblea può nominare i soci onorari. Essi non hanno diritto di voto.

Art. 5 Diritti ed obblighi dei soci

- 1) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 2) L'adesione comporta per il socio il diritto di voto nell'assemblea per tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
- 3) Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 4) I soci provvedono al pagamento di una quota associativa annuale nella misura che verrà determinata dal consiglio direttivo.
- 5) Tutti i diritti e le facoltà nascenti dalla partecipazione all'associazione e dal versamento delle quote associative non sono trasmissibili a terzi; la quota associativa non è in alcun modo ripetibile, neanche a causa di scioglimento per qualsiasi causa del rapporto associativo.
- 6) I soci sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti approvati dall'assemblea.

Art. 6 Acquisto e perdita della qualità di socio.

- 1) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda al consiglio direttivo, il quale decide entro 30 giorni dal ricevimento.
- 2) La qualità di socio si perde: per morte; per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo; per esclusione, deliberata dal consiglio direttivo per insolvenza verso l'associazione o per altri gravi motivi.
- 3) Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni per le quali la stessa è stata deliberata e deve essere notificato agli interessati a cura del presidente del consiglio direttivo con lettera raccomandata A.R entro 15 giorni successivi alla deliberazione. Nei trenta giorni tali deliberazioni possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria. Trascorso detto termine, le deliberazioni diventano operative e l'impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria non ha effetto sospensivo.
- 4) I soci receduti o esclusi sono responsabili verso l'associazione per tutte le obbligazioni assunte dall'associazione fino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte.

Art. 7 Organi dell'associazione

- 1) Sono organi dell'associazione:
 - a) l'assemblea dei soci
 - b) Il consiglio direttivo
 - c) Il presidente

2) Il consiglio direttivo ed il presidente durano in carica tre anni, salvo la proroga di diritto fino all'effettiva sostituzione e sono rieleggibili.

Art. 8 L'assemblea

1) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti e fissa il programma di massima delle attività dell'associazione. Essa si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. In caso di necessità, il bilancio può essere approvato entro il mese di giugno.

2) L'assemblea:

- a) nomina i membri del consiglio direttivo, tra cui, il presidente dell'associazione;
- b) approva il bilancio consuntivo;
- c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione;
- e) delibera sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- f) delibera sugli eventuali compensi agli organi dell'associazione;

3) L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del consiglio direttivo, che ne organizza i lavori. Eccezionalmente, può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in territorio nazionale. E' convocata mediante avviso indicante la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, anche ventiquattro ore prima, con telegramma, fax o altro mezzo idoneo.

4) Anche in mancanza di preventiva comunicazione, l'assemblea è validamente costituita qualora siano presenti tutti gli associati; in tal caso, però, ciascuno dei presenti potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato. Il presidente deve convocare comunque l'assemblea, qualora ne facciano richiesta un decimo dei soci aventi diritto al voto, nonché deliberi in tale senso il consiglio direttivo.

5) Hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci che risultino ammessi almeno cinque giorni prima della data della seduta. Il socio può farsi rappresentare in assemblea per delega da altro socio.

6) L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita e delibera con la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per le modifiche statutarie, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci, riuniti in seduta straordinaria.

7) Per la trasformazione e lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

8) I verbali delle assemblee sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 9 Il consiglio direttivo

1) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da non meno di due membri, come verrà determinato dall'assemblea stessa, oltre al presidente.

2) Il consiglio direttivo può nominare al suo interno, un vice presidente, che sostituisce il presidente, in caso di assenza, d'impedimento, di dimissioni o di decadenza, limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione. Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

3) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4) Il consiglio direttivo è convocato e presieduto dal presidente ed, in sua assenza o in caso di impedimento temporaneo per qualsiasi causa, dal vice presidente. Delle riunioni è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

5) Ove venga a mancare, per dimissioni o per altra causa, uno dei consiglieri, lo stesso viene sostituito dal consiglio fino alla prossima assemblea.

6) Il consiglio direttivo gestisce l'attività sociale ordinaria e straordinaria dell'associazione e fissa annualmente la quota associativa.

In particolare:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce la modalità, le responsabilità di esecuzione ed il relativo controllo;
- b) predispose il progetto di bilancio consuntivo, da presentare all'assemblea dei soci.;
- c) stabilisce le prestazioni dei servizi ai soci ed a terzi e le relative modalità di gestione;
- d) approva i progetti ed i programmi dei lavori;
- e) adotta i provvedimenti riguardanti il personale, su proposta del presidente;
- f) convoca l'assemblea dei soci;
- g) fissa l'ammontare della quota associativa;
- h) autorizza il presidente alla stipula dei contratti;
- i) delibera l'accettazione di erogazioni, contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili.

Art. 10 Il presidente

1) Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2) convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, organizzandone i lavori.

3) stipula i contratti dell'associazione.

4) in caso di urgenza, può compiere ogni atto di gestione ed impegnare nei confronti dei terzi l'associazione, nell'interesse della stessa, sottoponendoli alla ratifica dell'assemblea nella prima seduta utile.

Art. 11 Gestione e bilancio

1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, con la relazione degli amministratori, sarà depositato presso la sede almeno sette giorni prima della data dell'assemblea, a disposizione dei soci. E' in facoltà del consiglio direttivo sottoporre, eventualmente, il bilancio a certificazione da parte di un revisore contabile.

Art. 12 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1) In caso di scioglimento per qualsiasi motivo dell'associazione, l'assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 13 Norme finali

1) Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge in materia.